



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE – CONTENZIOSO - PERSONALE

Modugno, 08/06/'23

Gent.ma

Carla Proscia

c.proscia@comune.modugno.ba.it

e, p.c.

Pierluigi Mazio

Adriano Zollo

Oggetto: Richiesta corresponsione indennità di vigilanza.

Gent.ma,

in riferimento alla richiesta trasmessa a mezzo portale Civilia in data 4.5.2023 si rappresenta come l'indennità di vigilanza è un istituto direttamente connesso e correlato al profilo professionale posseduto dal dipendente e non, come alcuni fraintendono, legato allo svolgimento effettivo delle funzioni di istruttore di vigilanza.

Chiarissimo, a tal proposito, è il disposto dell'art. 37 comma 1 lett.b) CCNL 6.7.1995, come integrato dall'art. 16 CCNL 22.1.2004 e, da ultimo, dal CCNL del 16.11.2022 che, nel prevedere il riconoscimento della suddetta indennità al personale dell'area di vigilanza, in funzione del profilo professionale posseduto, distingue, in termini di corresponsione dell'emolumento, tra i dipendenti che esercitano le funzioni effettive, a cui è riconosciuto il trattamento economico nella sua interezza, da quelli che, pur possedendo il profilo professionale, non esercitano le funzioni, per i quali è prevista la corresponsione in misura ridotta.

Si trasmette la presente, per gli adempimenti consequenziali, ai dipendenti del Servizio Personale e Contabilità del Personale.

Distinti saluti

Il Responsabile Avvocatura - Contenzioso – Personale



CRISTINA CARLUCCI
08.06.2023 17:16:52
GMT+00:00

Avv. Cristina Carlucci

Zimbra

c.proscia@comune.modugno.ba.it

Re: Richiesta informazioni relative all'Indennità di Vigilanza**Da :** Valeria DE PASQUALE <v.depasquale@comune.modugno.ba.it>

gio, 23 giu 2022, 14:44

Oggetto : Re: Richiesta informazioni relative all'Indennità di Vigilanza**A :** Carla PROSCIA <c.proscia@comune.modugno.ba.it>

Gentilissima, dal combinato disposto della normativa di cui all'art.5 della Legge 65/1986 e dell'art. 37 CCNL 1955 non ti spetta perchè non fai più parte dell'area di vigilanza.

Funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

- a) **funzioni di polizia giudiziaria**, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
- b) **servizio di polizia stradale**, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- c) **funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza** ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione del sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

5. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui l'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto dal Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso al poligono di tiro per l'addestramento al loro uso.

**Art. 37
Indennità**

1. Dal 1 dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate:

- a) al personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, inquadrato nella V qualifica funzionale: L. 1.030.000 annue lorde a titolo di integrazione tabellare;

b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: L. 1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi; al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all' articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi;

- c) al personale educativo degli asili nido: L. 900.000 annue lorde;
- d) al personale insegnante delle scuole materne ed elementari, agli assistenti di cattedra (insegnanti tecnico - pratici), ai docenti delle scuole secondarie delle amministrazioni di cui all'art. 1: L. 900.000 annue lorde;
- e) al personale docente dei centri di formazione professionale delle amministrazioni di cui all' art. 1, che svolga attività di insegnamento, in aula o in laboratorio, ai sensi del 5 comma dell'art. 48 DPR n. 268 del 1987 : L. 900.000 annue lorde.

Comunque approfondisco ulteriormente

Ciao

Da: "Carla PROSCIA" <c.proscia@comune.modugno.ba.it>

A: "Valeria DE PASQUALE" <v.depasquale@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Giovedì, 23 giugno 2022 11:29:34

Oggetto: Richiesta informazioni relative all'Indennità di Vigilanza

Con la presente, riscontrata la mancata attribuzione dell'indennità di vigilanza nel Cedolino di Giugno 2022 della scrivente, si chiedono alla S.V. delucidazioni in merito.

Cordiali Saluti
Carla Proscia

© **ARAN**

Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni
Via del Corso, 476 - 00186 ROMA

C.F. **97104250580**

Amministrazione Trasparente **Privacy** **Accessibilità** **Mappa del sito** **Webmaster**

 **Feed RSS** **Login**



Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni

[Home](#) [Agenzia](#) [Contrattazione](#) [Accertamento Rappresentatività](#) [Orientamenti applicativi](#)

[Pubblicazioni e Statistiche](#) [Strumenti Operativi](#) [AranSegnalazioni](#)

CERCA

Orientamenti applicativi

[Comparti](#)

[Aree Dirigenziali](#)

[Contratti quadro](#)

[Raccolte sistematiche orientamenti](#)

[Ultimi orientamenti applicativi pubblicati](#)

[Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > [Regioni ed autonomie locali](#) > Discipline particolari

RAL_1307_Orientamenti Applicativi



Ad un dipendente, al quale sia stato modificato il profilo posseduto da vigile comunale della categoria C ad assistente amministrativo della medesima categoria C, per effetto di dichiarazione di inidoneità fisica alle proprie mansioni conseguente ad un infortunio sul lavoro, e che conseguentemente non svolge più attività nell'area della vigilanza, devono essere ancora corrisposte le indennità di cui all'art.37, comma 1, lett.b), del CCNL del 6.7.1995, come integrato dall'art.16 del CCNL del 22.1.2004?

L'indennità di cui all'art.37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art. 16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, come precisato dal Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n. 698 del 2 febbraio 2001, "... compete al solo personale dell'area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986"; l'indennità in parola, pertanto, non costituisce un'indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica prefettizia, ma presuppone necessariamente anche l'effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma 2, legge n. 65/86). Deve escludersi, quindi, che essa possa essere corrisposta al personale dell'area della vigilanza in caso di mutamento del profilo (e delle

Iscriviti alla newsletter - AranSegnalazioni

Iscrizione

Banca Dati Contratti Integrativi

Accedi ai dati

Direzione Contrattazione 2

Tel. 06.32.483.262

Fax. 06.32.483.212

Direttore: Dott.

Gianfranco Rucco

mansioni) per inidoneità fisica, in ragione del conseguente venire meno dello svolgimento delle funzioni di cui alla legge n.65/1986.

L'indennità prevista dall'art.37, comma 1 lettera b) secondo periodo del CCNL del 6.7.1995 come modificato dall'art.16, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, viene riconosciuta al personale dell'area di vigilanza per il solo fatto di essere inquadrato in profili della suddetta area, a prescindere da ogni considerazione delle modalità e del luogo di erogazione della prestazione.

Per tali caratteristiche, quindi, essa è sostanzialmente assimilabile al trattamento fondamentale, essendo legata ai contenuti del profilo professionale posseduto.

L'art.49 del CCNL del 14.9.2000 considera tale emolumento fisso e continuativo in relazione alla disciplina del trattamento di fine rapporto.

Giova anche ricordare che nel precedente assetto pubblicistico, tale compenso era già considerato utile ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza (Ministero del Tesoro, circolare del 3/9/1991, n. 8/I. P.).

Configurandosi, quindi, come un'indennità "professionale", si ritiene che in caso di mutamento del profilo professionale del personale della polizia municipale dovuto ad inidoneità fisica, questo abbia comunque diritto alla conservazione della stessa, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 (nel rispetto delle previsioni ivi contenute in ordine ai necessari accertamenti sanitari), nel testo riformulato dall'art. 10 del CCNL del 14.9.2000, e dell'art. 4, comma 4, della legge n.68/1999, che prevede la "... conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza".

Tale disciplina legislativa è stata di recente confermata ed integrata anche dall'art. 42 del D.Lgs.n.81/2008, e successive modifiche e integrazioni, secondo il quale: *«1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.»*.

Il trattamento economico del personale che, per inidoneità fisica, è stato riclassificato nella categoria inferiore è disciplinato dall'art. 21, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, nel testo riformulato dall'art. 10, comma 2 del CCNL del 14.9.200. Per tale fattispecie, pertanto, deve trovare applicazione la disciplina dell'art. 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, così come confermata ed integrata anche dall'art. 42 del D.Lgs.n.81/2008, e successive modifiche e integrazioni, secondo il quale: *«1. Il datore di lavoro, anche in*

considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.».

Nel senso della prevalenza delle disposizioni legislative, sono stati a suo tempo predisposti in materia gli orientamenti applicativi RAL539 e RAL540.

La innovativa espressione utilizzata nel citato art. 4, comma 4, della legge n.68/1999 (cui fa riferimento la disciplina contrattuale), secondo la quale "nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi (i lavoratori) hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza" è sembrato finalizzato a garantire al lavoratore una protezione ben più ampia e stabile di quella indicata dal precedente CCNL del 6.7.1995.

Il legislatore, infatti, non ha fatto alcun riferimento alla attribuzione, *una tantum*, di un assegno *ad personam*, per la conservazione del trattamento acquisito alla data del mutamento della posizione giuridica, ma ha affermato chiaramente il diritto alla conservazione "stabile" del più elevato trattamento correlato alla pregressa posizione.

In altri termini si avrebbe questa situazione: il lavoratore inabile viene riclassificato in mansioni "inferiori" ma conserva, anche per il futuro il diritto a percepire il trattamento economico delle mansioni dismesse.

Tale garanzia, come detto, è stata ulteriormente ribadita dall'art.42 del D.Lgs.n.81/2008.

Alla luce di quanto sopra detto, poiché trattasi di una problematica indubbiamente rilevante, ma attinente anche alla definizione della effettiva portata di specifiche disposizioni legislative, ulteriori informazioni potranno essere chieste al Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.

© **ARAN**

Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni
Via del Corso, 476 - 00186 ROMA

C.F. **97104250580**

Amministrazione Trasparente **Privacy** **Accessibilità** **Mappa del sito** **Webmaster**

 **Feed RSS** **Login**



Indennità di vigilanza

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Quesiti

Si chiede l'importo dell'indennità di vigilanza spettante ad un vigile cat. C1, con qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Risposta

Il nuovo CCNL Funzioni Locali 2019/2021, sottoscritto il 16 novembre 2022 e in vigore da aprile 2023, apporta delle novità anche alla sezione dedicata alla polizia locale (artt. 95-100).

In particolare, si evidenzia il testo dell'art. 99, "*Incremento delle indennità di vigilanza*", per effetto del quale l'indennità di vigilanza, che compete a tutto il personale dell'area di vigilanza con qualifica di agente di pubblica sicurezza (ex art. 5 legge 65/1986), è rideterminata in **€ 1.310,84** annui lordi; inoltre, l'indennità di vigilanza, che compete al restante personale dell'area di vigilanza, non svolgente le funzioni di cui all'art. 5 della legge 65/1986, è rideterminata in € 980,30 annui lordi.

Sul punto, l'ARAN, con l'orientamento applicativo CFL 201, ha fornito chiarimenti in relazione all'applicazione dell'art. 99 del CCNL 16.11.2022, il quale prevede che "*Le indennità di vigilanza di cui all'art. 37, comma 1 lett. b) primo e secondo periodo del CCNL del 6.07.1995, come incrementate dall'art. 16, comma 1 e 2, del CCNL 22.04.2004, sono ulteriormente incrementate di € 200,00 annui lordi, dalla data di decorrenza del nuovo inquadramento, di cui all'art. 13, comma 1" (1° di aprile 2023)*".

La norma contrattuale, come già era stato disposto dal richiamato art. 16, commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004, incrementa sia la voce indennitaria del primo periodo dell'art. 37 comma 1 lett. b) (personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986) sia quella del secondo periodo dello stesso articolo (personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'art. 5 della citata legge n. 65/1986).

Quindi, l'importo attuale dell'indennità di vigilanza piena (pari a 92,57 euro mensili) sarà incrementato, da aprile 2023, fino ad euro 1.310,84 annui.

16 febbraio 2023 F.to Avv. Elena Conte

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5438 sintomo n. 5547

Scritto il 20/02/2023, da Conte Elena



© 2023 Halley Informatica srl - P.IVA 00384350435 | Condizioni di Utilizzo | Privacy Policy

Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Home Agenzia Contrattazione Accertamento Rappresentatività Orientamenti applicativi

Pubblicazioni e Statistiche Strumenti Operativi AranSegnalazioni

CERCA

Orientamenti applicativi

Comparti

Aree Dirigenziali

Contratti quadro

Raccolte
sistematiche
orientamenti

Ultimi
orientamenti
applicativi
pubblicati

[Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) >
Regioni ed autonomie locali

L'indennità di cui all'art.37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall'art. 16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, come precisato dal Dipartimento della Funzione pubblica, con nota n.698 del 2 febbraio 2001, "...l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al solo personale dell'area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge n.469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986".

L'indennità in parola, pertanto, non costituisce un'indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica prefettizia, ma presuppone necessariamente anche l'effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma 2, legge n. 65/86).

In base alle previsioni del CCNL del 31.3.1999 ed in particolare della declaratoria delle varie categorie di inquadramento professionale contenuta nell'allegato A del medesimo contratto collettivo, i profili del personale dell'area della vigilanza sono articolati esclusivamente nelle categorie C e D.

Nell'ambito della suddetta regolamentazione, quindi, il profilo di inquadramento iniziale del personale dell'area della vigilanza si colloca esclusivamente nella categoria C. Conseguentemente, proprio tale disciplina porta necessariamente ad escludere che possa ipotizzarsi l'istituzione e la collocazione di un profilo professionale, riconducibile all'area della vigilanza, all'interno di una categoria inferiore a quella minima prevista dalla citata declaratoria dell'allegato A del CCNL del 31.3.1999.

**Iscriviti alla
newsletter -
AranSegnalazioni**

Iscrizione

**Banca Dati
Contratti
Integrativi**

Accedi ai dati

**Direzione
Contrattazione 2**

Tel. 06.32.483.262
Fax. 06.32.483.212
Direttore: Dott.
Gianfranco Rucco

Indubbiamente, il CCNL del 31.3.1999 demanda alla autonomia organizzativa dei singoli enti la individuazione e descrizione dei profili professionali, non espressamente individuati nell'allegato A al suddetto CCNL o aventi contenuti professionali diversi rispetto a questi ultimi, ritenuti necessari per assicurare il corretto funzionamento delle strutture e l'espletamento delle funzioni istituzionali.

Tuttavia è altrettanto indubbio che, nell'esercizio di tale facoltà, gli enti sono comunque tenuti a definire i nuovi profili e a collocarli nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati, a titolo esemplificativo, nel citato allegato A.

Relativamente all'indennità prevista dall'art.37, comma 1 lettera b) secondo periodo del CCNL del 6.7.1995, come integrato dall'art.16, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, si deve evidenziare che essa è un'indennità professionale che poteva e può essere corrisposta solo al personale in possesso di uno degli specifici profili professionali dell'area della vigilanza, per il solo fatto del profilo posseduto, anche se non svolge le funzioni di cui all'art.5 della L.n.65/1986 e a prescindere da ogni considerazione delle modalità e del luogo di erogazione della prestazione.

Pertanto, non era e non è possibile l'estensione della stessa anche ad altre figure professionali, anche se assimilabili, non rientranti tuttavia nella nozione di "area della vigilanza", come contrattualmente definita.

Neppure era ed è possibile l'estensione ad altro personale non inquadrato in profili professionali dell'area della vigilanza, anche se appartenente ad uffici tecnici di collaborazione con la polizia municipale o svolgente attività autonoma di vigilanza. Il punto è un altro: se tale personale, indipendentemente dalle mansioni di fatto svolte, non è in possesso di un profilo professionale dell'area della vigilanza non aveva e non ha alcun diritto alla richiamata indennità (ad esempio, è stata sempre esclusa l'erogazione della indennità di cui si tratta agli ausiliari del traffico e della sosta).

La nozione, abbastanza restrittiva, di personale dell'area della vigilanza, pertanto, è quella ricavabile dalla dichiarazione congiunta n.5 allegata al CCNL del 31.3.1999 (particolarmente rilevante perché attiene all'aspetto fondamentale di ogni contratto collettivo di lavoro e cioè il sistema di inquadramento del personale), secondo la quale deve intendersi tale: "... il personale che svolge attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n.65/1986, da leggi e regolamenti regionali nonché le attività di custodia nelle carceri mandamentali".

Inoltre, la stessa dichiarazione congiunta evidenzia anche la necessità del secondo requisito per cui deve trattarsi di personale: "... al quale sia stata corrisposta la specifica integrazione tabellare di cui all'art.37,

Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Home Agenzia Contrattazione Accertamento Rappresentatività Orientamenti applicativi

Pubblicazioni e Statistiche Strumenti Operativi AranSegnalazioni

CERCA

Orientamenti applicativi

Comparti

Aree Dirigenziali

Contratti quadro

Raccolte sistematiche orientamenti

Ultimi orientamenti applicativi pubblicati

[Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > [Regioni ed autonomie locali](#) > [Trattamento economico accessorio](#)

RAL225 – Orientamenti Applicativi



L'indennità prevista per il personale dell'area della vigilanza dall'art.37, comma 1, lett. b, ultimo periodo del CCNL del 6.7.1995 deve essere corrisposta anche in caso di comando del beneficiario presso altre amministrazioni?

a) l'indennità disciplinata dall'art.37, comma 1, lett. b, ultimo periodo, del CCNL del 6.7.1995, viene riconosciuta al personale dell'area di vigilanza per il solo fatto di essere inquadrato in profili della suddetta area, a prescindere da ogni considerazione delle modalità e del luogo di erogazione della prestazione;

b) per tali caratteristiche, quindi, essa è sostanzialmente assimilabile al trattamento fondamentale, essendo legata ai contenuti del profilo professionale posseduto;

c) l'art.49 del CCNL del 14/9/2000 considera tale emolumento fisso e continuativo in relazione alla disciplina del trattamento di fine rapporto;

d) nel precedente assetto pubblicistico, tale compenso era già considerato utile ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza (Ministero del Tesoro, circolare del 3/9/1991, n. 8/I.P.);

e) tale indennità, pertanto, deve continuare ad essere corrisposta anche nel caso di comando del personale beneficiario presso altre amministrazioni od altri enti, anche di diverso comparto;

f) f) in considerazione di quanto detto a proposito della natura e delle caratteristiche della indennità, che ne consentono la sostanziale assimilazione al trattamento fondamentale, riteniamo che anche per

Iscriviti alla newsletter - AranSegnalazioni

Iscrizione

Banca Dati Contratti Integrativi

Accedi ai dati

Direzione Contrattazione 2

Tel. 06.32.483.262
Fax. 06.32.483.212
Direttore: Dott.
Gianfranco Rucco

essa deve comunque trovare applicazione l'art. 70, comma 12, del D. Lgs. n. 165/2001, secondo il quale la P.A. che utilizza il personale in posizione di comando è tenuta al rimborso, nei confronti dell'amministrazione che ha consentito il comando, dell'onere concernente il trattamento economico fondamentale.

In tal senso è anche l'opinione dell'A.N.C.I..

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 22/1/2004, a decorrere dall'1/1/2003 per il personale dell'area di vigilanza, l'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b) ultimo periodo del CCNL del 6/7/1995, è stata incrementata di € 25 lordi mensili per 12 mensilità (pari a € 780,30 annui lordi).

© **ARAN**

Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni
Via del Corso, 476 - 00186 ROMA

C.F. **97104250580**

Amministrazione Trasparente **Privacy** **Accessibilità** **Mappa del sito** **Webmaster**

 **Feed RSS** **Login**



Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

[Home](#) [Agenzia](#) [Contrattazione](#) [Accertamento Rappresentatività](#) [Orientamenti applicativi](#)

[Pubblicazioni e Statistiche](#) [Strumenti Operativi](#) [AranSegnalazioni](#)

CERCA

Orientamenti applicativi

[Comparti](#)

[Aree Dirigenziali](#)

[Contratti quadro](#)

[Raccolte sistematiche orientamenti](#)

[Ultimi orientamenti applicativi pubblicati](#)

[Home](#) > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > [Regioni ed autonomie locali](#) > [Trattamento economico accessorio](#)

RAL222 – Orientamenti Applicativi



L'indennità prevista dall'art. 5 della L. n.65/1986 continua ad essere corrisposta anche al dipendente che, a seguito di trasferimento, non svolga più i compiti previsti dal citato art. 5 della L. n.65/86?

Nel merito del quesito formulato, riteniamo di dover esprimere parere negativo.

Infatti, l'indennità di vigilanza di cui all'art.5 della legge n.65/1986, non rappresenta un'indennità professionale legata cioè esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale (come, ad esempio, per l'indennità prevista dall'art.31, co.7, per il personale educativo degli asili nido) ma la sua erogazione è strettamente legata all'effettivo svolgimento di tutti i compiti e le funzioni espressamente indicate nello stesso art.5 della legge n.65/1986.

Sulla base di tale regola, pertanto, non tutto il personale dell'area di vigilanza, per il solo fatto di essere inquadrato in profili di tale area, beneficia di tale indennità ma solo quello che, in possesso dei requisiti prescritti, svolge effettivamente le funzioni di cui al citato art.5 della legge n.65/1986.

Pertanto, a maggior ragione, si deve escludere che la suddetta indennità possa continuare ad essere corrisposta ad un dipendente, che a seguito di processi di mobilità, non risulti più inquadrato in profili dell'area della vigilanza e non sia più addetto ai compiti dell'art.5 della legge n.65/1986.

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 22/1/2004, a decorrere dall'1/1/2003 per il personale dell'area di vigilanza, in possesso dei requisiti e per

Iscriviti alla newsletter - AranSegnalazioni

Iscrizione

Banca Dati Contratti Integrativi

Accedi ai dati

Direzione Contrattazione 2

Tel. 06.32.483.262

Fax. 06.32.483.212

Direttore: Dott.

Gianfranco Rucco

l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986, l'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b) primo periodo del CCNL del 6/7/1995, è stata incrementata di € 25 lordi mensili per 12 mensilità (pari a € 1.110,84 annui lordi).

© **ARAN**

Agenzia per la Rappresentanza
Negoziato delle Pubbliche
Amministrazioni
Via del Corso, 476 - 00186 ROMA

C.F. **97104250580**

Amministrazione Trasparente **Privacy** **Accessibilità** **Mappa del sito** **Webmaster**

 **Feed RSS** **Login**

